

VITO PIERGIOVANNI

Norme, scienza e pratica giuridica
tra Genova e l'Occidente
medievale e moderno



Il Mercante e il Diritto canonico medievale: 'Mercatores in itinere dicuntur miserabiles personae'

Nel processo di integrazione del mercante nel mondo medievale ha un peso determinante la posizione della Chiesa. Molti storici hanno ritenuto che essa abbia rallentato il progresso delle tecniche commerciali e frenato lo sviluppo economico, soprattutto con la condanna del prestito ad interesse. Giudizi di questo tipo sembrano, in realtà, troppo drastici, mentre è necessario giungere a valutazioni più complesse ed articolate¹.

Nel corso del Medioevo l'atteggiamento della Chiesa nei confronti dei mercanti non è stato, infatti, omogeneo e lineare, e ciò è comprensibile se si tenga conto dei grandi mutamenti con cui l'istituzione ecclesiale ha dovuto misurarsi, primo fra tutti la rivoluzione commerciale.

La società feudale, rurale e gerarchica, non trova spazio, nei suoi schemi, per i mercanti, che rimangono sostanzialmente ai margini di essa. La Chiesa, almeno fino alla riforma gregoriana dell'XI secolo, è funzionale a detta società e ripropone a livello di polemisti e di giuristi, una tradizione patristica che, con intenti di elevazione spirituale dei chierici e dei fedeli, tende a mettere in guardia tali soggetti dalle possibili fonti di peccato: la mercatura, per il fine di lucro che le è proprio, è una delle attività da evitare, ma al rigore di queste posizioni morali non sfuggono altre professioni, come soldato, macellaio, oste, avvocato, chirurgo, notaio, giudice, ed altre, forse più comprensibili, come prostitute e giocolieri².

* Pubbl. in *Proceedings of the Eighth International Congress of Medieval Canon Law*, San Diego, 21-27 August 1988, a cura di S. CHODOROW, Città del Vaticano 1992 (*Monumenta Iuris Canonici, Series C, Subsidia*, 9), pp. 617-631.

¹ La bibliografia in argomento è molto vasta e può essere sufficiente rimandare a opere di sintesi come G. LE BRAS, *Usure*, in *Dictionnaire de théologie catholique*, XV/2, Paris 1950, pp. 2336-2372, e 'Conceptions of economy and society', *economic organisation and policies in the middle ages*, in *The Cambridge economic history of Europe*, III, Cambridge 1965, pp. 554-575; J. GILCHRIST, *The church and economic activity in the middle ages*, London 1969.

² J. LE GOFF, *Mercanti e banchieri nel Medioevo*, Messina-Firenze 1969 (trad. dall'ed. francese Paris 1956), p. 68.

È certo, comunque, che con tali dottrine e con la adesione alla logica gerarchica della società feudale, la Chiesa abbia contribuito, nell'alto Medioevo, alla emarginazione del mercante.

Nell'epoca gregoriana, i contrasti con il mondo feudale e la nuova realtà economica mutano però i termini politici e pratici del rapporto con i nuovi ceti emergenti. Oltre al fatto che gli stessi organi della Chiesa, a cominciare dai ricchi monasteri, si servono dei mercanti, la necessità di una presenza non solo spirituale, ma anche politica, nel mondo laico, e cittadino in particolare, inducono, se non a mutare, almeno a moderare nei fatti, taluni atteggiamenti negativi e di condanna. È un processo che si è sviluppato lentamente, nella pratica della vita quotidiana prima che presso i legislatori ed i dottori, fossero essi di diritto o di teologia. Quando la Chiesa si apre ai mercanti, lo fa più con l'appoggio delle nuove strutture associative, come le corporazioni, o con la predicazione di ordini emergenti come quelli mendicanti, e molto meno con profondi mutamenti dottrinali.

I canonisti fanno fatica a liberarsi di una consolidata tradizione di diffidenza nei confronti dei mercanti, e solo nel XII e XIII secolo, sotto la spinta delle elaborazioni teologiche, saranno fissati alcuni riferimenti dottrinali meglio in linea con la nuova situazione della pratica mercantile.

Indagando soprattutto i temi dell'usura, del giusto prezzo, del patto nudo, la dottrina canonica medievale ha dato apporti fondamentali nel campo delle idee economiche e della pratica mercantile. Se una costante è dato ricavare dai testi canonistici è quella di un approccio che è stato definito 'dualistico', cioè una attitudine ambivalente per la quale, ancora nel XIV secolo, accanto all'apprezzamento per la sua attività, per il mercante rimangono il sospetto e la condanna³.

Dualismo e ambivalenza sono presenti in alcuni testi, da noi presi in considerazione, che propongono originali motivi di riflessione sul complesso rapporto tra Chiesa, diritto canonico e mercanti nel Medioevo.

In questi testi l'ambivalenza dei giudizi nei confronti della mercatura viene a confrontarsi con un altro concetto fortemente connotato di ambi-

³ J. GILCHRIST, *The church* cit., pp. 50-53; J.W. BALDWIN, *The medieval theories of the just price; romanists, canonists and theologians in the twelfth and thirteenth centuries*, in « Transactions of American Philosophical Society », n.s., XLIX, n. 4, Philadelphia 1959, p. 38 e sgg., e *Masters, princes, and merchants. The social views of Peter the Chanter and his circle*, I, Princeton 1970, pp. 262-263.

guità nel mondo medievale, cioè quello di povertà. Esso comprende, nel suo significato sociale, una grande varietà di termini e di sfumature, dall'indigenza all'indebolimento per età, all'abbandono ed altri. In senso religioso, però, la povertà diventa una condizione di elevazione spirituale ed una virtù che chiarisce l'eterno conflitto umano fra il denaro e lo spirito ⁴.

A rendere possibile l'accostamento tra mercatura e povertà è stata la constatazione dell'esistenza di una comune condizione sociale che trova un riscontro culturale e lessicale nella espressione *miserabiles personae*, arricchita di significati nel passaggio dal mondo giuridico romano a quello medievale.

La tradizione dei testi giustinianeî si riferisce, infatti, a coloro che sono privi di mezzi di sussistenza e a chi, come orfani e vedove, non sappia autonomamente gestire i propri beni. Tale significato è presente nel diritto canonico, e nel Decreto di Graziano in particolare: anzi è proprio per sovvenire *miserabiles personae* come orfani e vedove che è concesso ai chierici di trasgredire il divieto di impegnarsi in affari di commercio ⁵.

Le aperture della Chiesa, fondate sulla carità e sulla fratellanza cristiana, trovano un riscontro – beninteso su un diverso piano sociale e culturale – nel mondo feudale, che sviluppa il concetto di protezione da parte del *superior* nei confronti degli altri soggetti: il povero indigente non è inferiore ma debole e perciò bisognoso di protezione, al pari di altre categorie ⁶. Il tramite che porta anche il mercante – per il quale l'itineranza è ancora un dato conaturato alla sua professione – a rientrare fra i soggetti deboli e protetti si

⁴ M. MOLLAT, *La notion de la pauvreté au Moyen Age; positions des problèmes*, in « Revue d'Histoire de l'Eglise de France », 52 (1966), pp. 5-23; ID., *Les problèmes de la pauvreté*, in *Etudes sur l'histoire de la pauvreté. Moyen Age-XV^e siècle*, a cura di M. MOLLAT, Paris 1974, I, pp. 11-34, e, da ultimo, ID., *I poveri nel Medioevo*, Bari 1982 (trad. dall'ed. francese Paris 1978).

⁵ I riferimenti del Decreto sono nelle *distinctiones* 87 e 88. Si veda B. TIERNEY, *Medieval poor law. A sketch of canonical theory and its application in England*, Berkeley-Los Angeles 1959, pp. 15-19. Più specificamente attento ai problemi teologici G. COUVREUR, *Les pauvres ont-ils des droits? Recherche sur le vol en cas d'extrême nécessité depuis la Concordia de Gratien (1140) jusqu'à Guillaume d'Auxerre († 1231)*, Roma 1961 (*Analecta Gregoriana* 111, *Series Facultatis Theologicae*, sectio B, 34), pp. 45-154. Sempre fondamentali sul rapporto tra povertà e stato di necessità nella canonistica medievale le pagine di S. KUTTNER, *Kanonistische Schullehre vom Gratian bis auf die Dekretalen Gregors IX. Systematisch auf Grund der handschriftlichen Quellen dargestellt*, Città del Vaticano 1935 (*Studi e testi*, 64) pp. 291-298; più specifico e diffuso sul tema M. ASCHERI, *Note per la storia dello stato di necessità. La sistemazione canonistica*, in « Studi Senesi », 87 (1975), pp. 7-94.

⁶ M. MOLLAT, *La notion de la pauvreté* cit., p. 5 e sgg.

ritrova, oltre che nelle obbiettive condizioni di inferiorità e di rischio, nella omologazione – quasi una intermediazione – ad un soggetto tipico del mondo medievale, cioè il pellegrino. Infatti in entrambi gli ambienti, ecclesiastico e feudale, emerge un accostamento spontaneo, quasi naturale, fra i *pauperes Christi* ed i pellegrini che, per ragioni di fede, si espongono a privazioni e pericoli: è l'*homo viator* che, al pari del povero, percorre una difficile strada di salvezza⁷, ed anch'egli non è inferiore ma solo debole e bisognoso di protezione⁸.

L'aiuto e l'assistenza a lui offerti sono doppiamente mentori perché le motivazioni che lo muovono sono spirituali, fede o penitenza, al pari di chi prenda la croce per combattere e liberare i luoghi santi. Anche il mercante, però, è senza protezione, povero e pellegrino insieme, ed è comprensibile la sua assimilazione a queste categorie.

Il processo di omologazione va a vantaggio del commerciante che sfrutta la valenza religiosa della figura del pellegrino⁹: nella pratica quotidiana, però, l'accostamento teorico non produce comunque uniformità di trattamento. Se di fatto i mercanti spesso si uniscono ai pellegrini per com-

⁷ *Ibidem*. A questo significato che nella figura del pellegrino associa alla povertà la virtù dell'umiltà fa riferimento anche Dante Alighieri (*Paradiso* VI, 128-143), rievocando la figura di Romeo da Villeneuve, ministro di Raimondo Berengario IV, conte di Provenza, e tutore, dal 1245, dell'ultima figlia, Beatrice, andata poi sposa a Carlo I d'Angiò. La leggenda che Dante riprende, vuole Romeo pellegrino che, accusato ingiustamente di malversazione, dimostra la propria buona fede e, abbandonata la corte, toma a farsi mendicante: «... Quattro figlie ebbe, e ciascuna reina, / Ramondo Beringhieri e ciò li fece / Romeo, persona umile e peregrina. /... Indi partissi povero e vetusto; / e se 'l mondo sapesse il cor ch'elli ebbe / mendicando sua vita a frusto a frusto, / assai lo loda, e più lo loderebbe».

⁸ È ancora valida l'affermazione di G. CONSTABLE, *Opposition to pilgrimage in the middle ages*, in « *Studia Gratiana* », XIX (1976), *Mélanges G. Fransen*, I, p. 125, secondo cui « There is still no good general book on pilgrimage in the Middle Ages ». Per gli aspetti canonistici si vedano F. GARRISON, *A propos des pèlerins et de leur condition juridique*, in *Etudes d'histoire du droit canonique dédiées à Gabriel Le Bras*, II, Paris 1965, pp. 1165-1189; L. SCHMUGGE, *Die Pilger*, in *Unterwegsein im Mittelalter* (« *Zeitschrift für historische Forschung* », 1, 1985), pp. 17-47; ID., *Pilgerfahrt macht frei*, in « *Römische Quartalschrift* », 74 (1979), pp. 16-31; ID., *Die Anfänge des organisierten Pilgerverkehrs im Mittelalter*, in « *Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken* », 64 (1984), pp. 1-83; ID., *Der falsche Pilger*, in *Fälschungen im Mittelalter*, V, Hannover 1988 (MGH, Schriften, 33), pp. 475-484.

⁹ J. LESTOCQUOY, *Note sur certains voyages au XI^e siècle*, in *Studi in onore di Armando Saporì*, I, Milano 1957, p. 181.

piere lo stesso itinerario ed approfittano delle franchigie a questi concesse, rimane una sperequazione di trattamento: nel mondo carolingio sono generalmente protetti viaggiatori e stranieri¹⁰, ma il pellegrino è più privilegiato del mercante, avendo diritto all'ospitalità¹¹. Ancora nella legge delle *Partida*' si affermerà che i pellegrini meritano più dei mercanti¹², e numerosi statuti italiani li esentano dai carichi fiscali, prevedono per essi processi brevi e sommari e introducono aggravanti di pena per chi li uccida¹³. Il divieto di rappresaglia li vede invece spesso uniti ai mercanti¹⁴, in un accostamento che è logico pensare derivato dalla tradizione del diritto canonico: è proprio in quest'ambito, infatti, attraverso legislazione, prassi e dottrina, che questi problemi sono emersi e sono stati risolti.

Il punto di partenza della nostra indagine è il Decreto di Graziano ed esattamente la *Quaestio* 3 della Causa 24 che è dedicata alla pena più grave del diritto canonico, cioè la scomunica.

Dopo aver delimitato l'efficacia della pena nei confronti degli innocenti che, per ragioni di parentela, si trovino ad aver contatti con un reo, affermando, all'inizio della *quaestio*, che « non ergo pro alicuius peccato tota familia excommunicanda est »¹⁵, Graziano propone una casistica intesa a coprire il campo di applicazione di questa pericolosa sanzione. Sono colpiti i criminali che non vogliono redimersi, i bigami, gli omicidi, i falsi testimoni, ma dal canone 21 al canone 25 la logica sottesa alle norme sembra mutare: non più uno strumento di punizione per chi abbia tralignato, ma piuttosto un mezzo di difesa offerto dall'ordinamento canonico ad alcune categorie di

¹⁰ J.W. BALDWIN, *The medieval theories* cit., p. 33.

¹¹ F.-L. GANSHOF, *L'Etranger dans la Monarchie franque*, in *L'Etranger*, Bruxelles 1958 (Recueils de la Société Jean Bodin, X/1), p. 32; J. GILISSEN, *Le statut des Etrangers*, *Ibidem*, p. 19 e sgg.; W. ONCLIN, *Le statut des Etrangers dans la doctrine canonique médiévale*, *Ibidem*, X/2, pp. 37-64; per una fonte specifica sui pellegrini si veda J. RICHARD, *Les récits de voyages et des pèlerinages*, Turnhout 1981 (Typologie des sources du Moyen Age Occidental, 38); più in generale R. NAZ, *Pèlerinage*, in *Dictionnaire de droit canonique*, VI, Paris 1975, pp. 1313-1317.

¹² R. GIBERT, *La condicion de los Extranjeros en el antiguo derecho español*, in *L'Etranger* cit., p. 163.

¹³ A. PERTILE, *Storia del diritto italiano dalla caduta dell'Impero romano alla codificazione*, Roma-Napoli 1892-1897², II/I, p. 486; V, p. 153; VI/2, pp. 123, 259.

¹⁴ *Ibidem*, I, p. 293.

¹⁵ L'edizione del Decreto utilizzata è quella critica di Friedberg.

persone particolarmente esposte all'ingiustizia ed alla prevaricazione di chi sia più potente di loro.

Il canone 21 stabilisce che «Excommunicetur potens, qui clericum, pauperem vel religiosum spoliare praesumit», mentre il successivo colpisce duramente colui che «manum suam mittit in ... Episcopum vel Presbiterum». Ancora difesi sono, nel canone 24, «Oratores et Ecclesias bonaque eorum et personas ibi servientes», da coloro che «infestare praesumunt», mentre il canone 25 riporta un famoso passo di papa Niccolò II che, dopo aver minacciato di scomunica «qui peregrinos, vel Oratores cuiuscumque Sancti, sive Clericos, sive Monachos, vel foeminas aut inermes pauperes depraedati fuerint vel bona eorum rapuerint, vel malum eis obviaverint», impone il rispetto della *pax* o *treuga* stabilita localmente dai vescovi. Il canone fa parte dei deliberati del concilio Lateranense del 1059 e formalizza per la Chiesa universale l'istituto della *pax* sorto in ambiente franco: seguendo la tradizione delle paci locali, che avevano posto l'accento sulle ingiustizie patite dai poveri a causa dei contrasti con i potenti, il pontefice elabora uno schema di generale *pax Dei* che difenda chierici, monaci, donne e poveri inermi, cioè disarmati e non in grado di difendersi¹⁶.

I *peregrini* sono anche presenti nel canone 23, uniti nella protezione ad un'altra categoria, cioè i mercanti, generalmente esecrati piuttosto che difesi dal diritto canonico. Si tratta di un testo abbastanza recente rispetto al momento di formazione del Decreto, facendo parte dei deliberati del Concilio Lateranense tenuto nel 1123¹⁷. Ecco il testo:

«Si quis Romipetas et peregrinos, apostolorum limina et aliorum sanctorum visitantes, capere seu rebus quas ferunt spoliare vel mercatores novis teloneorum seu pedaticorum exactionibus molestare tentaverit, donec satisfecerit, communionem careat christiana».

¹⁶ H. HOFFMANN, *Gottesfriede und Treuga Dei*, Stuttgart 1964, p. 218 e sgg. Si vedano anche A. DUMAS, *Trêve de Dieu*, in *Dictionnaire de droit canonique*, VII, Paris 1965, pp. 1342-1343; G. DUBY, *Les laïques et la paix de Dieu*, in *I laici nella 'societas christiana' dei secoli XI e XII*, Atti della terza Settimana Internazionale di studio, Mendola 21-27 agosto 1965, Milano 1968, pp. 448-461; J. GILCHRIST, *The church* cit., pp. 57, 139, 188-189.

¹⁷ C.24, q.3, c.23. Il testo conciliare è anche in *Conciliorum oecumenicorum decreta*, a cura di G. ALBERIGO E ALTRI, Basilea 1962, canone 14, p. 193. Per un quadro generale si veda A. FLICHE - R. FOREVILLE - J. ROUSSET DE PINA, *Du premier Concile du Latran à l'avenement d'Innocent III (1123-1198)*, in *Histoire de l'Église*, diretta da A. FLICHE - V. MARTIN, 9/1, Paris 1948.

Il testo non è da considerare come un sorprendente esempio di trattamento favorevole della Chiesa verso il mercante, come è stato ritenuto¹⁸, ma piuttosto come il punto di arrivo di un processo di svalutazione della sua figura e della sua funzione. Si tratta, in sostanza, della formalizzazione di una ben precisa situazione sociale, politica e culturale: essa nasce da una tradizione, classica prima e patristica poi, che, dopo aver bollato il mercante come affamatore di poveri, lo fa scendere a posizioni infime nella considerazione sociale, nega alla sua attività qualsiasi fine di pubblica utilità, ed infine lo assimila proprio ai poveri, *miserabiles personae*, cioè alle persone più deboli e bisognose di protezione.

La decretale si propone di proteggere categorie di laici itineranti contro due comportamenti illegali, cioè la rapina e l'ingiusta esazione fiscale.

Graziano ha accorpato i passi, di cui si è appena detto, in un contesto che vuole mostrare come la Chiesa usi la sua pena più grave per colpire coloro, anche potenti, che rechino ingiusto danno a persone povere ed inermi. È certo un problema penale, ma i risvolti politici per la Chiesa appaiono evidenti. Non si può perciò condividere l'opinione di chi ha sostenuto che il canone del 1059 di Niccolò II in tema di *pax* sia finito in un contesto estraneo, quando, più appropriatamente, avrebbe dovuto essere inserito nella Causa 23, in cui Graziano ha raccolto il materiale sulla teoria della guerra della Chiesa¹⁹. Il contesto riformatore da cui il canone emerge mi sembra invece che porti a valutare in termini politici la dissuasione penale della scomunica: un'arma, quindi, che consente alla Chiesa di ribadire presenza e giurisdizione nei confronti dei *pauperes Christi* e delle *miserabiles personae*, oltre che dei chierici: tutto questo in linea, e non certo in contrasto, con i fini spirituali propri dell'istituzione ecclesiale. Ed ancora non è senza significato politico concreto che il primo concilio ecumenico posteriore al Concordato di Worms si spinga ben al di là del rispetto della *pax*, rivendicando alla Chiesa il giudizio sulle imposizioni fiscali ingiustamente richieste dai signori feudali a categorie che ancora, e per i mercanti con sempre minor fondamento, possono considerarsi povere. Si tratta, quindi, da parte di Graziano, di una precisa scelta sistematica, che vuole porre in evidenza i problemi dei soggetti da proteggere piuttosto che il contesto bellico in cui essi si trovino ad

¹⁸ J. GILCHRIST, *The church* cit., p. 57.

¹⁹ H. HOFFMANN, *Gottesfriede* cit., p. 232.

operare. Ciò serve a ritagliare alla Chiesa nuovi spazi di giurisdizione, e solo nel XIII secolo, soprattutto nell'opera dell'Ostiense, i problemi della *pax* in relazione alla guerra ed alla *treuga* torneranno ad essere in primo piano.

L'uso della scomunica come arma di dissuasione e la riconferma della giurisdizione della Chiesa nei confronti di soggetti itineranti viene ribadita da Graziano in un altro contesto: il canone 103 della Causa 11, *quaestio* 3, dopo aver enumerato i casi e le ragioni che possono costringere gli innocenti ad avere contatti con chi sia stato espulso dalla comunione ecclesiale, fa salvi dalle conseguenze penali *orator, sive peregrinus, aut viator*²⁰.

Pochissimi sono i commenti dei decretisti delle generazioni successive a Graziano ai testi sopra riportati: Simone da Bisignano, la *Summa Lipsiensis* e, più tardi, la glossa ordinaria, nel commento a C.24, q.3, c.23, mettono in risalto solo il particolare dell'ingiusta imposizione fiscale nei confronti dei mercanti²¹; Ognibene, poi, nel commento al testo di Niccolò II sulla pace, si mostra molto vicino all'impostazione di Graziano nel porre in evidenza l'aspetto della scomunica, cioè della repressione penale nei confronti dei vessatori dei poveri²²; l'autore della *Summa Parisiensis*, invece, si mostra interessato alla *treuga*, che definisce come *cessatio ab inquietudine* e che cir-

²⁰ Sui problemi interpretativi di questo testo si veda V. PIERGIOVANNI, *La punibilità degli innocenti nel diritto canonico dell'età classica*, I, *La discussione del problema in Graziano e nella decretistica*, Milano 1971 (« Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Genova », Collana di monografie, 29), pp. 141-146.

²¹ SIMONE DA BISIGNANO, *Summa*, London, BM, Royal 10.A.3, c. 74 v., « Si quis Romipetas, v. novis telaneorum idest de novito plus solito adest extorquendo, vel novis, idest in illis locis in quibus exigii antiquitus non solebant »; *Summa Omnis qui iuste* (Lipsiensis), Leipzig, Universitätsbibliothek 986, c. 226 v., si esprime quasi negli stessi termini: « Si qui romipetas. Usque novis, idest de novo impositis vel plus solito ab eis extorquendo vel novis idest in aliis locis in quibus locis hoc antiquitus exigii non solebat »; gl. a C.24, q.3 c.23, « si quis Romipetas, et peregrinos: Sic extra de treuga et pa., innovamus; solus enim princeps potest indicare nova vectigalia, ut ibi dicitur, et ff. de pu. et vedi. 1. vectigalia, et talis qui indicit nova vectigalia, vel deportatur, vel capite punitur; nam incidit in leg. Iul. de vi pub. 1. ult. ».

²² OMBIBONUS, *Abbreviatio Decreti*, Frankfurt a.M., Stadt-und Universitätsbibliothek, Barth. 68, c. 111 r., « Item Nicholas ... qui excommunicatione sint feriendi decernit. illi qui peregrinos vel oratores omnesque sacerdotes sive clericos sive monachos vel feminas aut inermes pauperes depraedati fuerint vel bona eorum rapuerint vel in malum eis obviaverint, anathematis vinculo feriantur nisi digne emendaverint, pax illa vero quam treuga dicimus debet sic observari sicut ab archiepiscopis vel episcopis uniuscumque provincie constituta est, qui autem eam fregerit excommunicationi subiacebit ».

coscrive a periodi determinati²³; mentre la *Summa Lipsiensis* coglie nello stesso testo l'aspetto della protezione dei poveri inermi, al pari dell'Apparato *Ecce vicit leo*²⁴.

La giustificazione della scarsa attenzione dei decretisti verso l'accostamento concettuale di categorie che complessivamente si definiscono 'povere', è certamente da ricercare nel limitato spazio che il problema ha avuto nell'opera di Graziano. Si può concordare con una considerazione di Baldwin secondo cui il ruolo dominante del Decreto ha avuto importanti conseguenze nello sviluppo delle dottrine economiche dei canonisti, in quanto essi si sono impegnati a spiegare ed interpretare i testi contenuti nell'opera del Maestro: il Decreto pone i problemi per il loro pensiero, fissa i confini delle loro discussioni ed influenza i termini delle loro soluzioni²⁵.

La normativa contenuta nell'opera graziana, sopra delineata, viene ripresa e chiarita da pontefici legislatori come Alessandro III ed Innocenzo III, ed anche la canonistica è spinta ad approfondimenti teorici ed a prospettare soluzioni che meglio descrivano la situazione mutata, sul piano dei fatti e delle idee, dei mercanti e dei poveri tra la fine del XII e la metà del XIII secolo.

Su questo tema, come si è già accennato, la prima novità è data da un canone del Concilio Lateranense del 1179, regnante Alessandro III, nel quale si vuole espressamente riproporre il testo del concilio del 1123²⁶:

²³ *The Summa Parisiensis on the Decretum Gratiani*, a cura di T.P. McLAUGHLIN, Toronto 1952, pp. 229-230, «Treuga Dei dicitur cessatio ab inquietudine quae observatur certis diebus atque temporibus in dominicis diebus ac festis diebus et Quadragesima, Adventu et quatuor Temporibus».

²⁴ I due testi sono citati da H. HOFFMANN, *Gottesfriede* cit., pp. 234-235. Così la *Summa Lipsiensis*: « Illi qui usque inermes pauperes, epiteton est proprie proprium pauperum. Non vero constituitur ar. a sensu contrario »; Apparato *Ecce vicit leo*: « Illi qui inermes. idem est de aliis. vel forte hoc privilegio gaudent, qui incedunt inermes, sicut clerici, qui ferunt arma, non debent gaudere privilegio clericorum ... ».

²⁵ J.W. BALDWIN, *The medieval theories* cit., p. 35.

²⁶ Il testo completo è in *Conciliarum oecumenicorum decreta* cit., p. 222, e confluisce in I Comp. 1.24.2, in FRIEDBERG, *Compilationes antiquae*, che per il testo (che risulta più ridotto rispetto all'originale) rimanda a X 1.34.2. Si veda V. PFAFF, *Die Rechtssätze des 3. Laterankonzils vom 1179 zu Wirtschaftsfragen*, in « Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Kanonistische Abteilung », LXX (1984), p. 52. Più in generale A. FLICHE - R. FOREVILLE - J. ROUSSET DE PINA, *Du premier Concile* cit., 9/2, p. 166.

« Innovamus ut presbyteri monachi clerici conversi peregrini mercatores rustici euntes et redeuntes et in agricultura existentes et animalia quae semina portant ad agrum, congrua securitate laentur, nec quisquam alicui novas pedagiorum exactiones sine auctoritate regum et principum consensu statuere aut statutas de novo tenere aut veteres augmentare aliquo modo temere praesumat. Si quis autem contra hoc venire praesumpserit et commonitus non destiterit, donec satisfaciat communione careat christiana ».

Si tratta, come si vede, di un elenco più completo rispetto al passato, che vuole identificare con maggior precisione le categorie itineranti da proteggere: ad esse si vuole garantire sicurezza e difesa contro le rapine e le ingiuste tassazioni. Manca un riferimento diretto ai poveri, ma l'inserimento tra i gruppi protetti dei contadini che si recano a lavorare nei campi e degli animali da essi utilizzati è chiaro segno che la logica entro cui il Concilio si muove è ancora quella di favorire persone considerate indifese ed indigenti²⁷.

La stessa tipologia sociale è richiamata a proposito delle categorie che possono avere contatti con gli scomunicati: si sente la necessità di chiarificazione e completezza, ed è questo il fine che, nel 1200, si propone una decretale interpretativa di Innocenzo III, indirizzata *Doctoribus decretorum Bononiensibus*. Il pontefice opera una distinzione fra i soggetti tenuti all'*obsequium familiare* ed i *viatores, peregrini et mercatores*: mentre per i primi, purché non coinvolti nel reato, la comunione con il reo più che lecita è doverosa, per gli altri la mancanza di precisi vincoli consente il contatto solo per inderogabile necessità²⁸.

Non può sfuggire la singolarità della circostanza che entrambe le decretali, quella di Alessandro III vista in precedenza, e l'altra di Innocenzo III, di

²⁷ M. MOLLAT, *La notion de la pauvreté* cit., pp. 14-15: « Pauper se rapportant à agricola et à laborator, dans les textes du haut Moyen Age, identifie clairement le pauvre avec le rustre vivant au jour le jour dans l'insécurité du lendemain ».

²⁸ 3 Comp. 5.21.4 confluito in X 5.39.31. Si veda V. PIERGIOVANNI, *La punibilità degli innocenti nel diritto canonico dell'età classica*, II, *Le 'poenae' e le 'causae' nella dottrina del secolo XIII*, Milano 1974 (« Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Genova », Collana di monografie, 38), p. 96 e sgg. Mentre il canone 103 della C.11, q.3 del Decreto faceva salve espressamente solo le posizioni di *orator sive peregrinus aut viator*, nel nuovo testo innocenziano, che vuole essere tecnicamente più preciso e completo, sia per la qualificazione dei destinatari – i *Doctores decretorum Bononienses* – sia per i proclamati intenti interpretativi del passo del Decreto, le categorie indicate sono *viatores, peregrini, mercatores*. Forse si è ritenuta inutile la menzione degli *oratores*, in ogni caso difesi da consuetudini di convivenza internazionale, mentre non altrettanto sicura e chiara deve apparire la situazione dei mercanti, ai quali si ritiene di ribadire espressamente una condizione di protezione e limitato privilegio.

cui discorriamo, vogliono espressamente, quasi ostentatamente, riproporre i contenuti di più antiche normative opportunamente attualizzate e completate. La storiografia ha più volte rilevato la scarsa efficacia pratica delle paci e delle tregue proclamate dalla Chiesa, mentre anche il reale impatto di esclusione e di emarginazione di pene come la scomunica e l'interdetto è spesso relativo e modesto. La ragione della riproposizione di queste norme deve essere quindi ricercata in altri aspetti: il più rilevante è certo quello dell'allargamento della giurisdizione, come dimostrano i commenti dottrinali successivi, e come appare dall'attenzione posta nel definire con precisione le caratteristiche delle categorie da proteggere.

Nella decretale innocenziana manca qualsiasi accenno alla povertà materiale o spirituale delle categorie indicate: del resto la dottrina successiva sembra oscillante, in quanto a coloro che ripropongono le tradizionali caratterizzazioni si contrappongono altri, che, in linea con la diversa situazione economica all'inizio del XIII secolo, sono portati a sanzionare il divorzio, o almeno ad escludere un collegamento diretto e necessario, tra mercante e povero. Tancredi, ad esempio, elabora una tipologia delle esimenti da responsabilità per chi comunica con uno scomunicato e cioè *utile, lex, humile, res ignorata, necesse*: mentre i mercanti, i pellegrini, gli oratori e i viandanti vengono considerati tra coloro che per 'necessità' possono trovarsi ad avere pericolosi contatti con i colpiti da scomunica, ci sono altri che una personale condizione di *humilitas* costringe a non poter evitare i rei²⁹.

Tancredi ricorda tra essi figli, servi, ancelle e mercenari, ma l'Ostiense allarga la gamma a comprendere quei *rustici servientes*, cioè i contadini a cui, insieme ai mercanti, Alessandro III aveva garantito la pace³⁰; l'*humilitas*, quindi, non appartiene al mercante, per il quale, ormai, le condizioni di favore e di protezione devono essere cercate in altri presupposti di fatto e di diritto.

Anche l'accostamento dei mercanti con i pellegrini sembra ormai aver perso una univoca valenza concettuale, e Bernardo da Pavia, nella sistemazione tecnico-giuridica operata con la partizione per materia della *Compilatio prima*, inserisce la decretale del concilio del 1173, *Innovamus*, nella rubrica *de treuga et pace*; nella *Compilatio secunda*, appena dopo la rubrica *de*

²⁹ TANCREDI, *Apparatus in Compp.* I-III, Vat. lat. 2509, c. 272 r., ad 3 Comp. 5.21.7. Si veda V. PIERGIOVANNI, *La punibilità* cit., II, pp. 99-101.

³⁰ ENRICO DA SUSA (Cardinal Hostiensis), *Summa*, Lugduni MDXXXVII (rist. Aalen 1962), c. 297 v. Si veda V. PIERGIOVANNI, *La punibilità* cit., II, pp. 108-117.

appellationibus, sarà inserita quella *de clericis peregrinantibus*, che, accanto al significato più esteriore di rammentare che i pellegrini godono di alcuni privilegi degli appellanti, ne ha uno meno palese, ma più importante, di separare, anche tra i viandanti, i chierici dai laici³¹.

Lo stesso Bernardo, nella sua *Summa*, chiarisce qual è il campo in cui ha ancora un significato tenere unito queste categorie di persone³²:

«Treuga est securitas praestita personis et rebus discordia non finita, pax vero est discordiae finis; aliquando tamen pax treuga vocatur ... Quaedam autem habent perpetuam treugam, ut clerici, monachi, conversi, peregrini, mercatores et rustici, et animalia quibus terra colitur, ut infra eod. Innovamus; quaedam vero temporalem, ut ne quis in alium insultum faciat a vespera feriae usque in exordium secundae feriae ab adventu usque ad octavam Epiphaniae et a Septuagesima usque ad octavam Pascae ».

Di tale modello di organizzazione un po' esteriore dell'argomento si avvale anche Raimondo di Peñafort il quale, però, nel citare le categorie che godono della *treuga perpetua*, ai chierici, monaci, conversi, pellegrini, mercanti, contadini e animali da lavoro torna ad aggiungere *feminae et pauperes inermes*³³. È lo stesso genere di referenza, tratto dal testo di Niccolò II e ripreso nel Decreto, che abbiamo visto presente nella *Summa Lipsiensis* e nell'Apparato *Ecce vicit leo*, a dimostrazione della persistenza di una tradizione dottrinale ancora viva anche se forse non più rispondente ad un dato sociale attuale, come era stato nel passato.

Un altro filone interpretativo sembra attirare maggiormente l'attenzione dei canonisti: infatti tra i commentatori della decretale di Alessandro III, confluita nella *Compilatio prima*, c'è chi si rende conto della potenzialità politica del testo che, se ben interpretato, può allargare gli spazi della giurisdizione canonica. È il caso di Alano il quale, glossando il termine *mercatores*, si chiede: *Quid ad Papam*, e risponde che « pacem seminare inter omnes

³¹ BERNARDO DA PAVIA, *Breviarium Extravagantium* (1 Comp.), AE. FRIEDBERG, *Quinque Compilationes Antiquae nec non collectio canonum Lipsiensis*, Leipzig 1882 (rist. Graz 1956), pp. 10, 79.

³² BERNARDO DA PAVIA, *Summa decretalium*, a cura di E.A.T. LASPEYRES, Regensburg 1860 (rist. Graz 1956), pp. 19-20. Bernardo da Pavia compie un'operazione sistematica di classificazione e divisione della materia, che rimane a livelli di semplice esposizione senza approfondimenti.

³³ RAIMONDO DI PEÑAFORT, *Summa de iure canonico*, a cura di X. OCHOA - A. DíEZ, Roma 1975, p. 213.

etiam laicos ad ecclesiam spectat ... quam ipsius violatores potest punire »³⁴. Il testo di Alano propone, quindi, una legittimazione ed una giustificazione della giurisdizione ecclesiastica: si tratta di una acquisizione per la Chiesa e diventerà tradizionale, come vedremo, nella letteratura successiva, ma, contestualmente, il canonista inglese riprende – usando l'espressione *omnes etiam laicos* – i termini per un'altra distinzione, all'interno del problema della *pax* e *treuga*, tra chierici e laici, già presente in Bernardo da Pavia.

Nella dottrina successiva al *Liber Extra* si ha l'impressione che gli elementi richiamanti ad una lontana realtà sociale, che avevano portato protezione a categorie eterogenee, assimilate ai pellegrini e riunite sotto la denominazione di *miserabiles personae*, vengano tralasciati a favore di una sistemazione tecnico-giuridica più precisa ed articolata.

Il cardinal Ostiense, con una elaborazione completa del tema, chiarisce queste nuove direttrici della dottrina riconoscendo, in primo luogo, la giurisdizione ecclesiastica per pellegrini, mercanti, contadini, militari e legati, finché sono nell'esercizio della propria attività professionale: ciò avviene *propter pacem*, ma tali categorie di persone sono citate quasi incidentalmente in un contesto più vasto costituito dai problemi delle guerre e delle loro giustificazioni sul piano morale e giuridico. Una precisazione molto più netta viene poi espressa in tema di pellegrinaggio: esistono *diversi peregrini* che *diversa privilegia habent*, e la conseguenza è che non si può dare un trattamento uniforme *clericis religiosis et laicis mercatoribus et rusticis agricultoribus*. Se da una parte, quindi, si conferma l'allargamento della giurisdizione ecclesiastica *propter pacem* per un certo numero di categorie sociali e professionali, per temperare i disagi della guerra ed i soprusi dei principi laici – e questo è in linea con la politica ecclesiastica del periodo – dall'altra lo stato clericale del pellegrino ed i motivi religiosi diventano un discrimine per ottenere privilegi e facilitazioni negate ai laici³⁵.

Sacro e profano che in passato avevano trovato un punto di incontro nel vasto concetto di *miserabiles personae*, vengono dall'Ostiense ben individuati e separati.

³⁴ Il testo è riportato da H. HOFFMANN, *Gottesfriede* cit., p. 237. Anche B. TIERNEY, *Medieval poor law* cit., p. 16, riporta una glossa di Giovanni Teutonico che ribadisce la giurisdizione canonica sui poveri, oppressi e pellegrini.

³⁵ V. PIERGIOVANNI, *La "peregrinatio bona" dei mercanti medievali: a proposito di un commento di Baldo degli Ubaldi a X. I. 34*, in «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Kanonistische Abteilung», LXXIV (1988), pp. 348-356.

Sul piano dei fatti sono ormai retaggio del passato le persecuzioni dei mercanti, testimoniate ancora alla fine dell'XI secolo, o il caso del vescovo di Arezzo che nega ad essi le esenzioni fiscali attenendosi alla tradizionale condanna del commercio da parte della Chiesa³⁶. È infatti iniziato un processo inverso e, come è stato detto « giuristi e litiganti, pellegrini e crociati, professori e studenti, mercanti e banchieri, tutti partecipano ad una nuova mobilità »³⁷.

Per il mercante, in particolare, la rivoluzione commerciale significa acquisizione di forza politica e di importanza economica, che lo portano a contrastare e, in molti casi, a prendere il sopravvento sui signori feudali. Un'altra faccia dello stesso processo è lo stravolgimento del tradizionale sistema sociale, che genera tensioni ed incertezze: « la promozione sociale del mercante in una società in cui sino ad allora era prevalso il cavaliere porta l'avarizia e la carità allo stesso livello in cui si trovavano orgoglio ed umiltà: si tratta di una dialettica e di reciproci cambiamenti di valore, nei quali non è dato vedere nulla di semplice e chiaro »³⁸.

Aumenta il numero e cambia la qualità dei poveri, che tendono a porsi ai margini della società: si inizia a rilevare la loro pericolosità, si genera un disprezzo sociale che tende ad accostare il concetto di povertà a quello di ozio e di crimine³⁹.

Contestuale al crescere numerico ed alla emarginazione dei poveri è la esaltazione della povertà da parte dei pensatori ecclesiastici, sotto la spinta di Francesco di Assisi e dei suoi seguaci. Non c'è però contrasto con la civiltà mercantile: Francesco stesso è figlio di un mercante e sarà addirittura assunto a patrono della categoria; lo stesso linguaggio francescano è ricco di immagini mercantili, basti pensare al famoso trattato intitolato *Sacrum Commercium sancti Francisci cum domina Paupertate*⁴⁰. D'altra parte, pur ripetendo espressioni di condanna e di divieto di mercatura per i chierici, già

³⁶ F. FOSSIER, *Il risveglio dell'Europa, 950-1250*, II, Torino 1985 (trad. dall'ed. francese Paris 1982), pp. 337-339; L.K. LITTLE, *Religious poverty and the profit economy in medieval Europe*, London 1978, p. 38.

³⁷ *Ibidem*, p. 13.

³⁸ M. MOLLAT, *I poveri nel Medioevo* cit., p. 121.

³⁹ ID., *La notion de la pauvreté* cit., p. 14 e B. TIERNEY, *Medieval poor law* cit., p. 12. Da ultimo B. SCHNAPPER, *La répression du vagabondage et sa signification historique du XIV^e au XVII^e siècle*, in « Revue d'histoire ecclésiastique », LXIII (1985), pp. 143-157.

⁴⁰ L.K. LITTLE, *Religious poverty* cit., p. 200 e sgg.

la canonistica successiva a Graziano, da Rufino ad Ugucione, ha introdotto argomenti che progressivamente portano a giustificare moralmente tali attività ed a riconoscerne la funzione sociale. I teologi del XIII secolo, da Alberto Magno a Tommaso, razionalizzano la complessa materia, come è stato detto, con « l'introduzione delle idee aristoteliche che presentavano la società caratterizzata dalla divisione del lavoro ed in cui lo scambio di beni attuato dai mercanti era una necessità naturale »⁴¹. Il mercante viene integrato, quindi, nella società, mentre il povero scivola verso i suoi margini o addirittura fuori di essi, nella patologia criminale.

La dottrina successiva all'Ostiense si allineerà, tranne qualche eccezione che vedremo, alla impostazione da lui data al problema delle categorie protette. L'Arcidiacono, e dopo di lui Gilles Bellemere, riprendendo un'affermazione di Bernardo Ispano, affermerà che i pellegrini religiosi sono « *Personae indefensae et ideo interest ecclesiae eas ab iniuriis defensare ... quia etiam in eo quod peregrinantur religionis professores intelliguntur* ». Dei mercanti, invece, « *Et nota quod novae pedagiorum exactiones sine auctoritate et consensu regum et principum non sunt faciendae et contrarium facientes puniuntur ... et ex causa licita ...* »⁴². Così sull'autorità di Guglielmo Durante, una *additio* al *Dictionarium* di Alberico da Rosciate, non avrà remore nel sostenere che *Mercatores sunt de foro ecclesiae*⁴³, ed Antonio da Budrio riprende e riformula il concetto, affermando⁴⁴:

« *Nota quod in his quae spectant ad pacem potest Papa privilegiare mercatores seculares et sic dispositio super pacem tamquam supra pertinentem ad ecclesiam spectat ad iudicem ecclesiasticum ... Opponitur quod cum mercatoribus et rusticis non debuerit Papa se intromittere, cum sint laici ... Solutio: potuit propter pacem ...* ».

Come si vede la differenziazione di privilegi fra chierici e laici appare ormai acquisita, e mercanti e contadini hanno solo diritto di vedere difesa la

⁴¹ J.W. BALDWIN, *The medieval theories* cit., p. 77.

⁴² GUIDONIS A BAISSIO Archidiaconi Bononiensis, *Rosarium seu in Decretorum volumen commentaria*, Venetiis MDLXXVII, c. 323 v.; AEGIDIJ BELLEMERAE ... *Permissorium qui secundus est tomus commentationum in Gradoni Decretum*, Lugduni MDL, cc. 237 v.-238 r.

⁴³ ALBERICI A ROSATE *Dictionarium*, Lugduni MDXLVIII, ad v. *mercatores*, « *Mercatores sunt de foro ecclesiae*, Spe. tit. de comp. iudi. ad 1, ver. XXXVIII ».

⁴⁴ ANTONII A BUTRIO *Super Prima Secundi Decretalium Commentarii*, Venetiis MDLXXXVIII, p. 94.

pace, cioè la facoltà di gestire la propria attività senza essere fatti oggetto di atti militari e fiscali ostili. Alcuni autori, però, riprendono l'antico accostamento di categorie di persone protette, che ha accompagnato per qualche secolo la tradizione della Chiesa ed il diritto canonico.

Una posizione certo originale è quella di Baldo degli Ubaldi, che proporrà una classificazione di *peregrinationes*, riconoscendo la superiorità della *peregrinatio optima* di chi viaggia per motivi religiosi, su quella *melior* degli scolari che si sacrificano per raggiungere la sede degli studi, e su quella *bona* dei mercanti che vengono privilegiati perché svolgono un'indispensabile funzione nella società. Ancora una volta il giurista perugino, come per altri complessi temi, esce dagli schemi ormai convenzionali, legati alla pace ed alla scomunica, riproponendo la centralità delle *peregrinationes* e delle nuove forme in cui essa si esprime: egli coniuga magistralmente, nell'approfondimento di questo problema, originalità di pensiero ad una visione estremamente realistica del mondo in cui vive ed opera ⁴⁵.

Giovanni d'Anagni, infine, si fa portavoce dell'antica equiparazione tra mercanti e pellegrini affermando ⁴⁶:

«Nota quod mercatoribus in mercimoniis debet adhiberi favor... tales sunt personae miserabiles, quamdiu sunt in mercimoniis sicut peregrini. facit tamen omnes peregrini C. communia de success. etiam quod habetur in c. 1 et II de treug. et pace supra ».

Il testo ripropone certo una tradizione tipica del diritto canonico, ma la peculiarità del recupero del contenuto dell'antica norma del Decreto consiste soprattutto nel fatto che riemerge il dato sociale, ormai superato nella pratica, cioè che *mercatores in itinere dicuntur miserabiles personae* ⁴⁷. Sembra riaffiorare quasi un dettaglio iconografico del mercante povero ed impolverato che percorreva le insicure strade di un mondo che rimaneva, nella sua quasi totalità, feudale: un'immagine che appare desueta ed anacronistica nel

⁴⁵ Su questo testo si veda V. PIERGIOVANNI, *La "peregrinatio bona"* cit., pp. 348-356. Su alcuni nodi della biografia di Baldo degli Ubaldi ha apportato di recente nuovi e importanti contributi D. MAFFEI, *Giuristi medievali e falsificazioni editoriali del primo Cinquecento*, Frankfurt am Main 1979 («*Ius Commune*», Sonderheft 10), pp. 71-74.

⁴⁶ IOANNES DE ANANIA, *Super Quinto Decretalium*, Lugduni MDLIII, c. 86 r.

⁴⁷ L'espressione è riportata nel *Repertorium ...* in FELINI SANDEI *Commentaria ad Quinque Libros Decretalium*, Venetiis MDLXXIV, p. 393: «*Mercatores in itinere dicuntur miserabiles personae, hoc est quod si gravantur in pedagiis vel datiiis solvendis iniuste, posunt conquiri coram iudice ecclesiastico* ».

XIV e XV secolo che registrano, ormai, l'acquisizione definitiva di un grande prestigio sociale e di una crescente potenza economica e politica da parte del ceto mercantile.

Potrebbe forse trattarsi di un segno di distanza di questi giuristi dalla pratica, ma personalmente sono più propenso a ritenere valida un'altra interpretazione interna all'evoluzione della scienza giuridica. A questi giuristi giunge una vasta complessa eredità scientifica e nei loro commentari, come ha ben scritto Manlio Bellomo,

« lo sforzo sistematico in chiave dialettica e lo sforzo espositivo in chiave di costruzione rigidamente strutturata si accompagnano ad un tentativo disperato ed appassionato, di ricordare, di assommare dottrine a dottrine, opinioni ad opinioni, dissensi a dissensi, di conservare e perpetuare, di coltivare le ricche, inesauribili miniere della scienza giuridica del Trecento. E qui, proprio nella quantità che non riesce più a farsi qualità, è l'ultimo segno della decadenza »⁴⁸.

Ancora nel XVI secolo Benvenuto Stracca, primo sistematore della scienza del diritto commerciale, ripeterà che⁴⁹

« sciendum est etiam mercatores dum mercium causa vagantur, inter miserabiles personae connumerari, placuit enim eorum labores, et pericula remunerari, unde si pedaggiis iniuste graventur, seu vexerentur, coram iudice ecclesiastico possunt conqueri ... ».

Lo Stracca non fa certo riferimento ad un dato di realtà, in un momento storico in cui sono i nascenti stati moderni ed i trattati internazionali a garantire il commercio, e la sua affermazione deve essere circoscritta teoricamente e valutata nel senso di riproporre acriticamente l'eredità di una tradizione che ha avuto origine e sviluppo e pratico rilievo nel diritto e nella dottrina canonica medievale.

Ad un indirizzo dottrinale dominante che da Bernardo da Pavia e Alano è giunto all'Ostiense se ne affianca, molto più tardi nel XV secolo, quindi, un secondo e minoritario che, per ragioni di completezza scolastica piuttosto che per perseguire fini pratici, resuscita il concetto dei mercanti come *miserabiles personae*.

⁴⁸ M. BELLOMO, *Società e istituzioni dal Medioevo agli inizi dell'età moderna*, Catania 1982⁴, pp. 468-469.

⁴⁹ BENVENUTI STRACCAE *Tractatus de mercatura seu mercatore*, in *De Mercatura Decisiones et Tractatus varii*, Lugduni MDCX (rist. Torino 1971), pp. 391-392.

Ancora un dualismo, quindi, ma quanto meno profondo e reale rispetto a quello che ha visto canonisti e teologi incerti tra condanna o assoluzione della mercatura e dei suoi operatori!

Con l'utilizzazione nell'ambito della scuola e della pratica del diritto comune si chiude la vicenda di questo suggestivo accostamento tra poveri, pellegrini e mercanti che, nato per regolamentare uno stato di fatto della società altomedievale, ha partecipato ai profondi mutamenti dei secoli successivi. I mercanti diventano protagonisti di una diversa stratificazione sociale che emargina i poveri, mentre i pellegrini si qualificano sempre di più per le loro caratteristiche di viandanti per ragioni spirituali. La dottrina canonica, tra incertezze di interpretazione e sforzi di sistemazione, ha piegato gli antichi testi alla nuova realtà: gli esempi testuali e l'oggetto indagato sono certo limitati ad un problema circoscritto, ma nel loro sviluppo e nei loro esiti ci sembra che siano emblematici del complesso e contraddittorio rapporto che ha legato, nel Medioevo, la Chiesa al mondo mercantile.

INDICE

Presentazione	pag.	7
Tabula gratulatoria	»	9

Istituzioni locali e statuti: contributi alla storia genovese e alla comparazione giuridica

Il Senato della Repubblica di Genova nella 'riforma' di Andrea Doria	»	13
Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi	»	57
Il sistema europeo e le istituzioni repubblicane di Genova nel Quattrocento	»	65
Il diritto genovese e la Sardegna	»	113
I rapporti giuridici tra Genova e il Dominio	»	123
Leggi e riforme a Genova tra XVI e XVII secolo	»	141
Diritto e potere a Genova alla fine del Trecento: a proposito di tre 'consigli' di Baldo degli Ubaldi	»	159
Dottrina e prassi nella formazione del diritto portuale: il modello genovese	»	171
Statuti e riformazioni	»	193
Gli statuti di Albenga ed il progetto di un "corpus" degli statuti liguri	»	209
Celesterio Di Negro	»	219
Le istituzioni politiche: dalla compagna al podestà	»	225

Una raccolta di sentenze della Rota Civile di Genova nel XVI secolo	pag. 239
Alcuni consigli legali in tema di forestieri a Genova nel Medioevo	» 251
Aspetti giuridici della pesca del corallo in un trattato seicentesco	» 263
La ristampa degli statuti novaresi di Francesco Sforza	» 273
Cultura accademica e società civile alle origini dell'ateneo genovese	» 283
L'organizzazione dell'autonomia cittadina. Gli statuti di Albenga del 1288	» 291
Lo statuto: lo specchio normativo delle identità cittadine	» 317
Gli influssi del diritto genovese sulla Carta de Logu	» 329
La normativa comunale in Italia in età fredericiana	» 341
Sui più antichi statuti del ponente ligure	» 359
Considerazioni storico-giuridiche sul testo degli statuti di Acqui	» 365
Note per la storia degli statuti e delle autonomie locali	» 375
L'arbitrato. Profili storici dal diritto romano al diritto medievale e moderno	» 381
Giovanni Maurizio (1817-1894): le lezioni di diritto costituzionale	» 395
Tradizioni e modelli alle origini del diritto europeo	» 409
Il diritto del commercio internazionale e la tradizione genovese	» 417
L'organizzazione di una città portuale: il caso di Genova	» 427
La cultura giuridica in Liguria nel passaggio dall'Alto al Basso Medioevo	» 439

Prospettiva storica e diritto europeo. A proposito di <i>L'Europa del diritto</i> di Paolo Grossi	pag. 447
Apporti dottrinali seicenteschi in tema di interpretazione statutaria e diritto penale	» 453
La dimensione internazionale di una storia locale: Genova nel Medioevo e nell'Età moderna	» 461
Alderano Mascardi	» 473
Giovanni Maurizio	» 477
Il diritto ed una "filosofia della storia patria"	» 481
Leggendo la storia di Genova attraverso le vicende delle sedi e dei documenti dell'Archivio di Stato	» 487
<i>De iure ovium</i> . Alle origini della trattatistica giuridica sulla pastorizia	» 495

Diritto canonico medievale

Gregorio de Montelongo legato apostolico in Lombardia e patriarca di Aquileia (1238-1269)	» 509
Sinibaldo dei Fieschi decretalista. Ricerche sulla vita	» 519
La lesa maestà nella canonistica fino ad Ugucione	» 547
Il primo secolo della scuola canonistica di Bologna: un ventennio di studi	» 575
La 'peregrinatio bona' dei mercanti medievali: a proposito di un commento di Baldo degli Ubaldi a X 1.34	» 595
Un medioevo povero e potente: a proposito di « profili giuridici della povertà nel francescanesimo prima di Ockham »	» 605

Il Mercante e il Diritto canonico medievale: <i>'Mercatores in itinere dicuntur miserabiles personae'</i>	pag. 617
The Itinerant Merchant and the Fugitive Merchant in the Middle Ages	» 635
Tracce della cultura canonistica a Vercelli	» 651
Il diritto canonico: il Medioevo	» 663
Il pellegrino nella tradizione canonistica medievale	» 685
La « bona fides » nel diritto dei mercanti e della Chiesa medievale	» 697
Innocenzo IV legislatore e commentatore. Spunti tra storiografia, fonti e istituzioni	» 709



Associazione all'USPI
Unione Stampa Periodica Italiana

Direttore responsabile: *Dino Puncub*, Presidente della Società
Editing: *Fausto Amalberti*

ISBN - 978-88-97099-08-6

ISSN - 2037-7134

Autorizzazione del Tribunale di Genova N. 610 in data 19 Luglio 1963
Stamperia Editoria Brigati Tiziana - via Isocorte, 15 - 16164 Genova-Pontedecimo